



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con Deliberazione C.C. 74 del 09.11.2019



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Articolo 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in base al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118, ultimo comma, della Carta Costituzionale, istituisce e disciplina l'attività di Volontariato Civico finalizzato allo svolgimento di interventi e servizi a favore della collettività da parte di singoli cittadini residenti sul territorio comunale.
2. L'attività di Volontariato Civico è svolta esclusivamente in forma volontaria e gratuita per l'attuazione di servizi ed interventi di carattere generale che il Comune intende promuovere e favorire nell'interesse della collettività.
3. Con il presente Regolamento l'Amministrazione comunale vuole favorire la convivenza, la partecipazione e la coesione sociale nella città attraverso forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e allo svolgimento di servizi di interesse generale con l'obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra l'istituzione locale e i cittadini.

Articolo 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 3, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari.
3. Il volontariato civico integra, ma non a sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Articolo 3 — AMBITO DI INTERVENTO

L'attività di Volontariato Civico sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori:

A) settore I - SERVIZI AL CITTADINO:

- 1) sociale: supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione (ad esempio prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale), supporto nell'assistenza a persone disabili e bisognose;
- 2) culturale: attività di sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, Teatro, Centro Turistico, e nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività al fine di consentire una maggiore fruibilità; valorizzazione e supporto di attività e manifestazioni ricreative, culturali, turistiche e del tempo libero
- 3) istruzione: vigilanza davanti agli istituti scolastici durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dai vari plessi, accompagnamento sugli scuolabus comunali dei bambini della scuola dell'infanzia



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

B) settore III – SERVIZI TECNICI :

- 1) tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano

C) SERVIZIO AA.GG.-INFORMATICA-TURISMO-SPORT-ASSOCIAZIONI

- 1) supporto nelle attività di comunicazione sui social network, nelle campagne di comunicazione svolte dall'Ente, nel processo di partecipazione dei cittadini a progetti ed eventi promossi dall'Ente.
- 2) sport: supporto nell'organizzazione di eventi sportivi promossi dall'Amministrazione comunale.

Le aree di intervento sopra elencate sono da intendersi esemplificative e non esaustive; la Giunta Comunale può con proprio atto provvedere alla loro integrazione e/o modifica.

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di Protezione Civile disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

Si escludono esplicitamente tutte le azioni inerenti la sicurezza, vigilanza e controllo del territorio.

Articolo 4 - RAPPORTO FRA VOLONTARIATO CIVICO E AMMINISTRAZIONE

1. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può in alcun modo essere retribuita, né dall'Amministrazione comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività di volontariato in alcun modo, neppure in forma indiretta.
2. L'attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
3. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
4. L'Amministrazione è esonerata, **previa sottoscrizione di apposita liberatoria**, da ogni responsabilità per fatti dolosi posti in essere dai volontari e per eventuali infortuni.
5. Una volta entrati in servizio i Volontari Civici devono acquisire dall'Amministrazione la scheda della valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta e seguire la formazione obbligatoria organizzata dall'Ente sulla valutazione dei rischi. La formazione specifica, che consentirà al volontario di svolgere la propria funzione, sarà invece a carico del Settore in cui il volontario sarà destinato.
6. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
8. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
9. **Tutti i volontari dovranno sottoscrivere impegno formale per il rispetto e la tutela della privacy di tutti i soggetti che usufruiscono dell'attività di volontariato.**



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Articolo 5 - ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEI VOLONTARI CIVICI

1. Presso il settore I – Servizi al cittadino è istituito l'Elenco comunale del Volontariato Civico a cui possono iscriversi tutti i cittadini che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per attività di interesse generale.
2. La formazione dell'Elenco dei Volontari Civici avverrà attraverso la pubblicazione di un bando per la raccolta delle istanze. Nel bando verranno dettagliati i settori di intervento come risultano dall'art. 3. Nel modello di domanda allegato al bando, il volontario dovrà indicare il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento e l'attività che intenderebbe svolgere nei Settori tra quelli previsti, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio civico offerto.
3. L'Elenco così formato si considera di natura aperta alle successive richieste, non soggetto a scadenze prefissate e destinato ad aggiornamento come previsto dall'art. 9. In caso di necessità l'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare nuovi avvisi circa l'esistenza e le finalità dell'Elenco o la necessità di rinnovarlo per decorso del tempo. Gli iscritti che non avranno presentato revoca della loro disponibilità verranno automaticamente riconfermati salvo il caso di perdita dei requisiti.
4. Le domande di iscrizione all'Elenco Comunale dei Volontari Civici vengono esaminate dall'Ufficio preposto competente alla tenuta dell'Elenco che provvede alla verifica dei requisiti previsti nel presente Regolamento ed alla predisposizione di apposito elenco degli idonei inserendoli nei relativi Settori rispetto ai quali hanno dichiarato la disponibilità di svolgere attività di volontariato.
5. La valutazione dei volontari iscritti all'Albo dei volontari civici, ai fini dell'avvio e svolgimento del servizio e la relativa gestione e vigilanza è a cura del Responsabile del settore comunale competente per l'intervento da attuare. Compete altresì al Servizio interessato la formalizzazione della collaborazione che sarà regolamentata da appositi atti amministrativi, e quant'altro da essi derivante, che specifichino la natura delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle attività.
6. I volontari inseriti nell'Elenco vengono impiegati in base ad un piano concordato tra gli stessi e il Responsabile del Servizio dove intendono prestare la loro opera, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.
7. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del Responsabile del Servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

Articolo 6 - REQUISITI RICHIESTI

I singoli cittadini interessati a svolgere l'attività di Volontariato Civico devono essere in possesso dei seguenti requisiti da indicare nell'istanza di iscrizione:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) godimento dei diritti civili e politici per gli aventi diritto;
- c) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività prevista; la condizione di invalidità o handicap riconosciuto non è ostativa all'iscrizione all'Elenco, ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche;
- d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno e adeguata conoscenza della lingua italiana;
- e) non avere lite pendente nei confronti del Comune di Monte San Vito;



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- f) assenza di condanne definitive e non seguite da riabilitazione per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione; è fatta eccezione per i casi in cui la prestazione di lavoro volontario si inserisca all'interno di percorsi di recupero stabiliti o convenuti con le Autorità preposte.

In ragione della tipologia di attività di Volontariato Civico da svolgere, potrà essere richiesta [a presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici. All'Albo Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento ed abbiano presentato regolare domanda di iscrizione, mediate l'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali.ù
2. La domanda di iscrizione deve contenere:
 - l'autocertificazione in merito alle generalità complete del volontario e al possesso dei requisiti previsti dal regolamento;
 - l'indicazione della opzione in ordine alle attività per le quali il volontario intende collaborare con la pubblica istituzione (l'opzione può essere formulata per tutte le aree di attività previste dall'ente o solo per una o più di esse), nonché la disponibilità in termini di tempo;
 - l'accettazione incondizionata del presente regolamento;
 - Il curriculum vitae attestante le conoscenze, le capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibili, che potrà essere integrato da eventuali attestazioni o abilitazioni;
 - Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini del conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento, ai sensi del GDPR 2016/679.
3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; il cittadino non comunitario deve allegare altresì copia del permesso di soggiorno.

La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno al protocollo dell'ente

Articolo 8 — MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; devono rispettare le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.
2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile, o di altra natura, e l'Amministrazione Comunale e i dipendenti sono pertanto sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'opera prestata dal volontario medesimo.
3. Il Responsabile del settore cui il volontario è assegnato valuterà, di volta in volta e secondo la gravità del comportamento posto in essere se giungere alla revoca dell'accordo e alla eventuale esclusione dall'Albo in via definitiva.
4. I volontari che partecipano alle varie attività sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei Servizi dove prestano la loro opera, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

5. il Responsabile del Servizio comunale competente, presso il quale il volontariato iscritto all'Elenco chiede di prestare la propria opera, può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.
6. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.
7. È fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità tecniche.
8. Il Responsabile del Servizio competente, in relazione alle attività da svolgere o al servizio da prestare, predispose un programma operativo a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.
9. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.
10. Al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.
11. I volontari, nel caso di apporto individuale ovvero associato, si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
12. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

Articolo 9 – CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ, CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE, CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, previsto dal presente regolamento, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a) da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza
 - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno attivare e/o concludere il servizio.
2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere a-b, del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.
3. Almeno ogni 3 (tre) anni, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

La cancellazione dall'Elenco dei Volontari Civici avviene:



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- su richiesta dell'interessato, previa comunicazione scritta al responsabile comunale di riferimento del Settore;
- d'ufficio, previa comunicazione, nel caso in cui il volontario, seppur richiesto, non abbia prestato servizio ovvero lo abbia interrotto in corso senza darne comunicazione all'Ente.
- d'ufficio per accertata inidoneità del lavoro volontario e per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate;

Articolo 10 – USO DELLE ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte e attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio; comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:
 - a) è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 - b) è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Direttore del Settore.
3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
4. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità per tutta la durata dall'attività di volontariato civico.

Articolo 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme